

# **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

## **Art.1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il Comune di San Stino di Livenza riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile.

2. La presenza e il radicamento di sodalizi nel territorio viene considerata una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione della comunità e delle sue tradizioni.

3. Coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, il Comune riconosce le associazioni che hanno finalità sociali, sportive, culturali, umanitarie e, in generale, di volontariato, costituite con statuto e rispondenti a criteri di partecipazione popolare e democratica.

## **Art. 2**

### **Albo comunale delle associazioni**

1. Le associazioni che intendano iscriversi all'Albo comunale delle associazioni possono essere costituite in una delle seguenti forme:

- associazioni non riconosciute ex artt. 36 - 38 del Codice Civile;
- associazioni riconosciute ex artt. 14 e 35 del Codice Civile;

2. Le associazioni che intendano essere riconosciute dal Comune tramite l'iscrizione all'Albo presenteranno al Sindaco una richiesta scritta - indicando una sola sezione tematica di appartenenza- corredata da:

a) in base alla forma giuridica assunta: copia dell'atto costitutivo, dello statuto o degli accordi tra gli aderenti almeno in forma di scrittura privata. Nell'atto costitutivo o nello statuto dovrà essere contenuta l'indicazione espressa dell'assenza di scopo di lucro, della elettività e gratuità delle cariche associative, dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati e dei loro diritti ed obblighi;

b) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, contenente dati relativi a:

- modello organizzativo della struttura;
- numero degli iscritti;
- indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate nell'anno solare precedente e dei programmi e progetti per l'anno in corso;
- dichiarazione di assenza di fini di lucro, indicazione della sede e attestazione che l'attività verrà svolta esclusivamente dai soci dichiarati;
- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le diverse cariche associative;
- bilancio o resoconto economico;

3. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni da almeno un anno è condizione necessaria per fruire delle forme di sostegno e di valorizzazione dell'associazionismo previste dai regolamenti comunali.

4. I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di San Stino di Livenza;
- svolgimento prevalente dell'attività nel territorio comunale;
- assenza di fini di lucro;
- presenza di una struttura democratica, di organismi rappresentativi regolarmente costituiti e previsione di gratuità delle cariche associative;

- presenza attiva sul territorio in una o più delle seguenti aree di attività:
    - attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli;
    - sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
    - tutela e promozione dei diritti dei minori;
    - tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
    - ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
    - diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
    - promozione turistica di interesse locale;
    - tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
    - finalità di mutuo soccorso, solidarietà o beneficenza;
    - protezione civile;
    - finalità patriottiche o tipiche delle associazioni combattentistiche e d'arma.
5. Non potranno ottenere l'iscrizione i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria o quelle che tutelano gli interessi economici dei propri associati.
6. Per facilitare il procedimento di iscrizione all'Albo, l'Ufficio comunale competente metterà a disposizione appositi moduli recanti le dichiarazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
7. La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:
- richiesta da parte della stessa associazione;
  - provvedimento motivato del responsabile di settore per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
  - scioglimento dell'associazione.

### **Art. 3 Patrocini**

1. Il patrocinio rappresenta un'attestazione di riconoscimento ed una manifestazione di apprezzamento del Comune in relazione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità, che risultano conformi a quelle espresse dallo Statuto Comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso per le iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per la comunità ed il territorio di San Stino di Livenza o comunque per iniziative che rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del Comune o prevedendo una finalità di beneficenza o solidarietà.
3. Il patrocinio deve essere richiesto dai promotori dell'iniziativa di norma 20 giorni prima dell'evento e viene concesso formalmente con deliberazione della Giunta Comunale, o con atto del Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione all'uso dello stemma comunale per pubblicizzare l'iniziativa e le agevolazioni previste dai regolamenti.

### **Art. 4 Fornitura di spazi e attrezzature**

1. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, l'uso di beni appartenenti al patrimonio immobiliare alle associazioni iscritte all'Albo comunale, subordinatamente alle disponibilità logistiche.
2. La concessione è disposta dalla Giunta Comunale accordando di norma priorità alle istanze

secondo l'ordine cronologico di arrivo e prevedendo, ove possibile, un utilizzo comune per più associazioni, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi disponibili e di soddisfare il maggior numero di richieste favorendo nel contempo l'aggregazione di associazioni aventi finalità simili, con l'intento di incentivare la collaborazione fra le stesse.

3. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni per le attività costituenti l'oggetto sociale alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria saranno a carico dell'associazione;
- b) l'associazione dovrà restituire l'immobile nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso; in caso contrario le spese di ripristino saranno addebitate alla stessa associazione.

## **Art. 5**

### **Ausili finanziari per il sostegno dell'associazionismo**

1. Il Comune può assegnare contributi economici o sovvenzioni alle associazioni iscritte all'Albo per la realizzazione di iniziative di interesse comunale, o comunque per sostenere le iniziative riconducibili all'attività ordinaria, nel quadro della sussidiarietà, subordinatamente alle disponibilità finanziarie.

2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le priorità di assegnazione, nonché il programma annuale per l'erogazione degli ausili finanziari, a fronte di specifiche richieste.

3. La richiesta di ausilio finanziario deve contenere:

- la descrizione dell'iniziativa ed i benefici sociali ad essa correlati;
- l'importo della spesa dell'attività per la quale è richiesto l'ausilio finanziario;
- l'obbligo di inoltrare al Comune la rendicontazione relativa all'attività svolta – secondo modelli prestabiliti - a seguito della quale sarà disposta l'erogazione del contributo.

4. Gli ausili finanziari di cui al presente articolo non potranno essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza o simili, né per la copertura di disavanzi di gestione.

## **Art. 6**

### **Altre forme di valorizzazione**

1. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative iscritte all'Albo comunale delle Associazioni mediante:

- procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie, con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale;
- la consultazione, promossa ed attuata dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o dalle Commissioni consiliari, sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse;
- possibilità di proporre istanze partecipative secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.

## **Art. 7**

### **Gestione di servizi comunali**

1. La gestione di servizi comunali di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva, ambientale, di protezione civile o ricreativa viene disposta dal Consiglio Comunale con atto di indirizzo, anche contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

2. La Giunta Comunale determina criteri di selezione per l'assegnazione della gestione, i quali dovranno tener conto oltre che delle caratteristiche del progetto, della capacità organizzativa e dell'esperienza acquisita dall'associazione, anche desumendola da precedenti gestioni ed attività, e dell'eventuale vantaggio economico richiesto.

## **Art. 8**

### **Istituti di partecipazione e di informazione**

1. Il Comune garantisce la partecipazione istituzionale delle forme associative iscritte all'Albo comunale attraverso l'Assemblea delle associazioni;

2. L'Assemblea delle associazioni è costituita dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale. Essa viene convocata dal Sindaco almeno una volta all'anno per la presentazione delle linee di intervento che l'Ente intende perseguire coinvolgendo l'associazionismo locale. Viene inoltre convocata su proposta della conferenza dei capigruppo o di un numero minimo di 6 associazioni, per la discussione di argomenti che coinvolgono complessivamente l'associazionismo locale.

3. In particolare l'Assemblea delle associazioni svolge le seguenti funzioni:

- attività consultiva e propositiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superano le logiche settoriali;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

4. Oltre a quanto sopra stabilito, il diritto all'informazione è garantito dalla trasmissione del notiziario comunale a tutti i rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale.